Allegato "B"
al n. 2187
di raccolta

STATUTO DELLA CONFARTIGIANATO-IMPRESE CHIETI
(REV 2025)

Preambolo

Nel Preambolo, che in attuazione dello Statuto confederale fa parte integrante dello Statuto
dell'Associazione, sono individuati i principi e gli obiettivi del Sistema Confartigianato-Imprese che dovranno essere perseguiti ed applicati dall'Associazione.

1. Confartigianato-Imprese: principi ed obiettivi

1. La Confartigianato-Imprese ha l'obiettivo di essere il riferimento delle imprese e degli imprenditori che si riconoscono nel "fare impresa" incentrato sulla persona dell'imprenditore sulle sue capacità professionali e gestionali, sulla sua assunzione in proprio della parte principale del lavoro e della stessa conduzione strategica e finanziaria dell'attività. La Confartigianato-Imprese pertanto intende valorizzare appieno questa forma di impresa portatrice di valori peculiari ricchi di contenuti intellettuali, creativi ed estetici, che possono essere riassunti nella definizione di "valore artigiano". Sono principi fondamentali che riconoscono nella persona il centro del processo di sviluppo economico, assicurando, in particolare:

a) la prevalenza della libera soggettività e della creatività del lavoro;

b) l'elasticità e flessibilità produttiva, intesa come capacità intrinseca di un pronto adattamento ai mutamenti quantitativi e qualitativi della domanda;

c) la creazione di imprenditorialità;

d) la tendenza costante all'ammodernamento tecnologico;

e) la capacità di espressione della cultura dei territori;

f) la capacità di creare occupazione qualificata, coesione e inclusione sociale.

2.Il brand della Confartigianato-Imprese è quindi un valore in sé, attorno al quale si caratterizzano la storia e i principi del sistema associativo confederale e si identifica il "saper fare" delle imprese e degli imprenditori.

2. Confartigianato-Imprese: i valori

1. I valori sociali, etici e imprenditoriali promossi dal Sistema Confartigianato-Imprese sono:

a)il valore del rapporto impresa-persona-famiglia-territorio, in cui si esplica la libertà di iniziativa economica privata enunciata nella Costituzione e declinata nelle peculiarità del sistema imprenditoriale italiano;

b) il valore etico e formativo del lavoro, inteso anche come qualificazione delle relazioni all'interno dell'impresa improntate al rispetto, alla sicurezza ed alla collaborazione;

c) il valore del sistema e della rete come elemento che trasforma in positivo i territori e produce valore aggiunto economico e sociale, sviluppo locale e proiezione internazionale;

d) il valore della solidarietà, come carattere primario della

natura associativa.

3. Confartigianato-Imprese: il valore delle Persone

1. Confartigianato-Imprese considera la Persona e le sue relazioni un elemento fondante della propria identità e attività. Conseguentemente opera per la promozione e la costruzione di una economia e di una società che ne riconoscano la dignità ed il valore.

2. Confartigianato-Imprese favorisce la parità di genere nell'accesso agli incarichi associativi.

4. Confartigianato-Imprese: un Sistema nel Territorio

1. Il Sistema Confartigianato considera un valore prezioso la vicinanza alle imprese e quindi il radicamento nel territorio.

2. La Confederazione è costituita dalle Associazioni territoriali. Il loro perimetro territoriale di intervento è finalizzato a coprire gli spazi di bisogno delle imprese. È definito in relazione alla configurazione dello Stato e delle Istituzioni, all'utilità per le imprese, al valore sociale della presenza confederale sul territorio ed alla sostenibilità economica delle Associazioni territoriali.

5. Confartigianato-Imprese: un Sistema per la Rappresentanza e i Servizi

1. La Confartigianato-Imprese è un sistema complesso, costituito da parti fornite ognuna di peculiarità frutto di ragioni storiche, geografiche, sociali o funzionali, che generano un insieme completo e flessibile, idoneo quindi a gestire efficacemente l'azione associativa, rappresentando e accompagnando il cambiamento e lo sviluppo continuo delle realtà aziendali, sia con l'individuazione dinamica della politica sindacale, sia con l'offerta sempre aggiornata di servizi a livello locale.

Confartigianato-Imprese crede nel futuro dell'Europa come opportunità per la crescita del nostro benessere, in particolare di quello delle giovani generazioni, e per lo sviluppo economico-sociale. L'Europa è uno snodo strategico per la vita delle imprese e lavorare in una "prospettiva europea" è quindi fondamentale.

2. Scopo del Sistema Confartigianato-Imprese, nel suo complesso e nelle sue singole componenti così come definite dallo Statuto, è di rappresentare, tutelare, assistere e fornire servizi alle imprese ed agli imprenditori associati ed alle loro famiglie.

3.Confartigianato-Imprese rappresenta gli interessi dell'impresa in rapporto agli interessi generali ed al contesto economico e sociale, con il proposito di orientare la decisione pubblica sugli interessi dei soggetti rappresentati tenendo presente le esigenze del sistema nel suo complesso e le condizioni di fatto e di diritto che lo contraddistinguono.

4. Il processo di rappresentanza del Sistema Confartigianato-Imprese, nel complesso e nelle sue singole componenti territoriali, settoriali e funzionali, si svolge attraverso

gli interventi nei confronti delle Organizzazioni e delle Istituzioni nazionali, regionali e locali, europee ed internazionali, nonché mediante le azioni di comunicazione.
5. Rappresentanza e Servizi sono integrati perché i servizi offerti sono l'espressione dei valori della Confartigianato-Imprese.
6. Il processo di fornitura di servizi alle imprese da parte del Sistema Confartigianato-Imprese si compone dei servizi offerti dalle Associazioni territoriali e locali e, in funzione di sussidiarietà, dai livelli regionali e nazionale.
7. L'obiettivo dei servizi associativi è di favorire la competitività delle imprese, corrispondendo alle loro necessità secondo criteri di massima efficienza. L'erogazione effettiva dei servizi si svolge nei livelli territoriali di prossimità al cliente identificati nei più efficaci in relazione all'obiettivo anzidetto, anche diversi dagli ambiti di rappresentanza.
8. Sono comunque favorite forme di prestazione di servizi a rete, in una logica complessa di integrazione e sussidiarietà, al fine di offrire il servizio con il massimo di apertura e competizione territoriale e settoriale. Sono anche perseguite, al fine di ottenere economie di scala, forme di coordinamento o di rete curate e gestite dal livello nazionale o da quelli individuati e definiti come maggiormente idonei.

TITOLO I
COSTITUZIONE, AMBITO DI RAPPRESENTANZA, SCOPI

Art. 1 - Costituzione e ambito di rappresentanza

1. È costituita la Confartigianato-Imprese CHIETI di seguito denominata Associazione, con sede legale in CHIETI. L'Associazione può istituire Uffici di rappresentanza, articolati in TERRITORI, su tutto il territorio della provincia di CHIETI.
2. L'Associazione è espressione unitaria della rappresentanza degli imprenditori e delle imprese artigiane e micro, piccole, medie, nonché di tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente o cooperativo, di tutti i settori della produzione e dei servizi. La rappresentanza dell'Associazione si estende alle forme di lavoro parasubordinato ed ai pensionati.
3. L'Associazione è un soggetto apartitico, autonomo, indipendente e senza fini di lucro che svolge azione di rappresentanza ed assistenza ai propri associati con l'obiettivo di creare le condizioni e i contesti che consentono all'imprenditore e all'impresa di realizzare i propri scopi.
4. L'azione dell'Associazione ha l'obiettivo di promuovere la cultura d'impresa, valorizzando le caratteristiche della stessa, per territorio, settore di attività, appartenenza a reti e filiere.

Art. 2 - Scopi

1. Al centro dell'azione della Confartigianato-Imprese CHIETI c'è l'impresa. A partire dall'ascolto dei bisogni e delle

istanze politiche ed economiche degli imprenditori e delle imprese - come singoli e come ceto produttivo e sociale - l'azione politica, sindacale ed organizzativa della Confartigianato-Imprese CHIETI è finalizzata ad accrescere il valore aggiunto dell'impresa, la sua dignità politica, le sue relazioni economiche, associative, sindacali ed istituzionali.

2. L'Associazione si propone, in particolare, i seguenti scopi:

a) individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati, promuovendone lo sviluppo economico, sociale e tecnico, anche come nascita di nuove imprese, rappresentandoli nei confronti di qualsiasi Istituzione ed Organizzazione politica, sociale, economica o sindacale, nazionale, europea o internazionale;

b) assistere e rappresentare gli associati in qualunque sede sia necessario; prestare consulenza e assistenza agli associati per la soluzione delle problematiche e l'assolvimento degli adempimenti inerenti all'organizzazione, gestione e sviluppo delle loro imprese;

c) promuovere l'attivazione di specifici servizi di assistenza e consulenza, formazione professionale, tutela, promozione e informazione per azioni economiche, politiche e sindacali a tutela generale ed incremento delle attività imprenditoriali, iniziative mirate alla qualificazione delle strutture fisiche, della professionalità degli associati, al miglioramento della loro cultura tecnica e di quella del personale dell'Associazione;

d) curare la costituzione di specifici organismi enti e società aventi lo scopo di sviluppare ogni forma di promozione ed assistenza finanziaria, tecnica, sociale, artistica, a favore delle imprese rappresentate;

e) stipulare contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi generali delle imprese e dei soggetti rappresentati;

f) tutelare ed affermare ad ogni effetto, per mezzo della propria struttura di Sistema - anche attraverso appropriate attività di comunicazione e divulgazione - l'identità e la riconoscibilità propria, quella delle iniziative poste in essere nel perseguimento delle finalità statutarie e quelle del proprio patrimonio organizzativo e conoscitivo;

g) promuovere e sollecitare atti ed iniziative da assumersi da parte di Enti, Amministrazioni, Commissioni ed altri organismi, per la soluzione di particolari problemi attinenti all'artigianato e alla piccola e media impresa e favorirne lo sviluppo anche attraverso iniziative promozionali in Italia e all'Estero, convegni, consorzi, cooperative di lavoro, etc.;

h) svolgere funzione di mediazione e conciliazione fra gli associati;

i) svolgere tutti gli altri compiti e compiere le azioni ad essa direttamente affidati o che comunque facilitino il conse-

guimento degli scopi indicati nel presente Statuto.

Art. 3 - Adesione alla Confartigianato-Imprese

1. L'Associazione aderisce al sistema associativo Confartigianato-Imprese, composto dalle Associazioni territoriali, dalle Federazioni regionali, dalla Confederazione nazionale e dalle articolazioni organizzative: Categorie, Movimenti e Organizzazioni a finalità sociale, nonché dagli organismi collaterali di servizio e gli enti strumentali ad ogni livello.
2. L'Associazione riconosce che l'unità del Sistema rappresenta un bene irrinunciabile per le sue componenti, che operano nella condivisione piena dei principi, dei valori, degli scopi e delle azioni, privilegiando il lavoro comune e a rete.
3. In ragione del rapporto di adesione, l'impresa associata partecipa al Sistema Confartigianato- Imprese per il tramite dell'Associazione.
4. L'Associazione riconosce che l'adesione al Sistema Confartigianato-Imprese comporta, ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento confederale, la sottoposizione alle regole dello stesso: Statuto, Regolamenti, Codice etico, clausola arbitrale e deliberazioni degli organi confederali.

Art. 4 - Uso del marchio

1. L'Associazione, come previsto dalla normativa vigente e secondo la specifica regolamentazione di cui all'articolo 1 del Regolamento della Confartigianato-Imprese, ha la facoltà di concedere l'uso del proprio marchio agli associati, singolarmente oppure raggruppati in consorzi o reti, allo scopo di garantire l'origine artigiana di determinati prodotti.

TITOLO II

ASSOCIATI: AMMISSIONE, RECESSO ED ESCLUSIONE - DIRITTI E OBBLIGHI

Art. 5 - Associati

1. L'adesione all'Associazione è volontaria. Possono associarsi alla Confartigianato gli artigiani, i commercianti e le piccole e medie imprese, gli operatori economici dei settori del commercio, dei servizi, del turismo e delle piccole industrie, anche in forma cooperativa, le loro associazioni, i loro consorzi e le aggregazioni di imprese in generale, nonché tutte le forme del lavoro autonomo, indipendente e cooperativo ricadenti nell'ambito di rappresentanza di cui all'articolo 1, aventi la sede legale o operativa nel territorio della provincia di Chieti.
2. Il titolare dell'impresa individuale o il legale rappresentante delle imprese collettive o degli enti di cui sopra - nei confronti di Confartigianato - può, in qualità di associato delegare rispettivamente ad un collaboratore familiare o ad un proprio socio l'esercizio di ogni attività associativa disciplinata nel presente statuto, compreso il diritto all'elettorato passivo ed attivo. Relativamente al diritto all'elettorato passivo e in caso di elezione, fatti salvi i casi di revoca per perdita dei requisiti e dimissioni per cui

si applicherà quanto previsto all'art. 26, la delega conferita deve ritenersi irrevocabile almeno per la durata della carica.
3. E' facoltà dell'Associazione, nel caso di gravi e comprovate ragioni, non accogliere la domanda di iscrizione. Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Richiesta di adesione

1. Il titolare o legale rappresentante dei soggetti di cui all'art. 5, che intende aderire all'Associazione, deve sottoscrivere apposita scheda di adesione contenente tutte le generalità dell'impresa, al fine di inquadrare correttamente la propria attività.
2. L'associato sarà ritenuto tale a tutti gli effetti all'atto della sottoscrizione della scheda di adesione a meno che, entro 60 giorni non venga espresso parere contrario da parte del Consiglio Direttivo.
3. La sottoscrizione della scheda di adesione implica l'accettazione del presente Statuto e degli obblighi da esso derivanti, nonché il pieno rispetto del regolamento interno e del Codice Etico e deve essere corredata dall'impegno all'osservanza del presente statuto, della disciplina associativa, di tutte le disposizioni deliberate dagli organi associativi ed al regolare versamento delle quote associative annuali, in base a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
4. Confartigianato ha facoltà di agire in giudizio nei confronti dei soci che si rendessero morosi o inadempienti nel pagamento delle quote e loro integrazioni.
5. Il socio ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a Confartigianato le eventuali variazioni intervenute rispetto alle indicazioni contenute nella domanda di ammissione; in mancanza di esse varranno quelle contenute nella domanda stessa.

Art. 7 - Durata dell'adesione e rinnovo

1. La durata minima dell'adesione è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata salvo che l'associato non comunichi formale atto di recesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC fatta pervenire entro il 31 agosto dell'anno in corso. Gli effetti del recesso opereranno a decorrere dall'anno solare immediatamente successivo.
2. Il rinnovo tacito comporta l'obbligo di pagamento della quota associativa per l'anno successivo.

Art. 8 - Recesso

1. Salvo quanto previsto all'art. 7, l'associato può recedere in ogni momento dall'Associazione in caso di cessazione della sua attività inviando formale comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

Art. 9 - Diritti e doveri dell'associato

1. Oltre a quanto previsto all'Art. 6, è dovere dell'associato osservare tutte le disposizioni e le istruzioni impartite dagli organi associativi e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalla normativa associativa, ivi compreso l'even-

tuale regolamento interno.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti e in regola con il versamento dei contributi associativi stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. Tutti gli associati, purché in regola ai sensi del comma precedente, hanno diritto di avvalersi, alle condizioni economiche previste, di tutti i servizi ed uffici costituiti dall'Associazione, nonché usufruire, a pagamento, delle prestazioni di terzi convenzionati con la stessa.
4. I diritti associativi sono esercitati dall'impresa associata mediante il titolare o un socio designato.
5. Salva espressa autorizzazione, le imprese associate e i soci delle medesime in qualsivoglia forma costituite non possono aderire, anche indirettamente tramite l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, ad altre organizzazioni o associazioni che operino in concorrenza con l'Associazione, pena l'espulsione.

Art. 10 - Quote associative

1. Le quote associative sono costituite da:
a) quota fissa d'iscrizione da pagarsi all'atto della richiesta di iscrizione, ove prevista;
b) contributo associativo annuale;
c) quota integrativa per ogni socio, familiare collaboratore o dipendente, ove prevista;
d) contributo di Sistema alla Confartigianato-Imprese;
e) eventuali quote straordinarie, ove previste.
2. Le quote di cui sopra, ad eccezione del contributo di cui alla lettera d) che è stabilito da Confartigianato-Imprese secondo le regole previste nello Statuto confederale, sono stabilite dal Consiglio direttivo dell'Associazione che ne determina altresì le modalità di riscossione.
3. Le quote associative sono intrasmissibili e non sono rivalutabili, ai sensi dell'articolo 148, comma 8, lettera f) del T.U.I.R. .

Art. 11 - Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato viene meno:
a) per recesso;
b) per perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
c) per morosità;
d) per violazione del Codice Etico.
2. L'Associato che non osserva le norme dello Statuto, che causa pregiudizi all'Associazione e/o al buon nome della categoria, che compie, attraverso atti moralmente indegni e scorretti, gravi mancanze al dovere di lealtà e solidarietà e gravi scorrettezze verso gli organi dirigenti dell'Associazione, potrà essere destinatario dei provvedimenti di censura scritta o espulsione.
3. I provvedimenti di censura e di espulsione vengono adottati dal Consiglio direttivo; devono essere notificati al destinatario e avverso di essi è ammesso reclamo al Collegio del

Probiviri entro 30 giorni.
4. Il provvedimento di espulsione, agli effetti delle quote associative, ha vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo e pertanto l'associato espulso è comunque tenuto al pagamento della quota associativa in corso.
5. L'associato moroso o receduto o espulso perde ogni diritto derivatogli dal presente Statuto. Nel caso di mancato pagamento delle quote entro i termini previsti, l'Associazione potrà agire giudizialmente nei confronti dell'associato inadempiente.

TITOLO III
CATEGORIE E MESTIERI

Art. 12 - Inquadramento soci e costituzione Categorie

1) Ogni Associato è inquadrato in un mestiere appartenente ad una Categoria, secondo quanto stabilito dal Regolamento delle Categorie predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2) Le Categorie sono costituite solo se raggiungono il numero minimo di Associati stabilito nel regolamento.
3) Le Categorie sono individuate in base:
a) alle caratteristiche omogenee delle singole attività;
b) all'importanza economica-produttiva nell'ambito territoriale.
4) Spetta al Consiglio Direttivo, deliberare la costituzione di nuove Categorie e la soppressione di quelle ritenute non funzionali.
5) Nel rispetto delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli Organi della Confartigianato, esse hanno il compito specifico di meglio tutelare gli interessi del settore da ciascuna rappresentata, promuovendone la crescita della competitività e del ruolo economico nella complessità delle sfide da affrontare.
6) Le imprese associate dovranno essere inquadrate nelle Organizzazioni di Categoria di riferimento costituite all'interno della Confartigianato, tenuto conto del settore della propria attività e delle peculiarità del territorio di competenza.
7) Le Organizzazioni di Categoria operano in sinergia con tutte le altre articolazioni del sistema, nel quadro delle politiche sindacali e degli indirizzi strategici indicati dagli organi associativi e confederali. Il Consiglio di Categoria si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Categoria o in assenza dal Presidente Provinciale. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è inviato con qualsiasi strumento anche informatico o telematico, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'adunanza, che può svolgersi sia in presenza che in videoconferenza. Ogni singola Organizzazione, al momento della sua costituzione, nomina, nel suo seno, un Presidente. In caso di dimissioni è necessario procedere ad una nuova elezione del Presidente.

8) Il Consiglio di Categoria propone le azioni e le linee politico-sindacali che la Categoria intende perseguire per tutelare i soci appartenenti.
9) Il Presidente di Categoria riporta le attività svolte dal Consiglio di Categoria e/o da intraprendere, al Consiglio Direttivo che delibera in merito.

Art. 13 - Il Presidente di Categoria

1) Il Presidente di Categoria rappresenta la Categoria di appartenenza e ne è la massima espressione.
2) Convoca incontri periodici di Categoria stabilendo l'ordine del giorno della riunione e assicura l'attuazione delle relative decisioni.
3) Il Presidente di Categoria può far parte del Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dal successivo art. 19 del presente Statuto.
4) Il Presidente di Categoria rappresenta Confartigianato-Imprese Chieti nell'ambito delle relazioni e delle iniziative riferite alla specifica Categoria.

Art. 14 - Movimenti

1) Sono istituiti all'interno dell'Associazione il Movimento Giovani Imprenditori e il Movimento Donne Impresa. Operano secondo le indicazioni dell'Associazione e della Confartigianato-Imprese ed i loro Presidenti fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.
2) Al Consiglio Direttivo potranno essere formulate proposte per la costituzione di altri gruppi che abbiano finalità specifiche.
3) Per l'elezione dei Presidenti dei Movimenti valgono le stesse regole previste per l'elezione dei Presidenti di Categoria, come specificato nel Regolamento.

Art. 15 - Organizzazioni a finalità sociale

1) Il Gruppo Territoriale dell'Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati (ANAP) è una articolazione organizzativa autonoma, costituita all'interno della Confartigianato, che si propone di rappresentare, tutelare e difendere gli anziani ed i pensionati su tutti i problemi connessi alla loro condizione nello stesso ambito territoriale della Confartigianato-Imprese Chieti ed in coordinamento operativo con quest'ultima.
2) L'Ufficio Interprovinciale dell'INAPA - Istituto nazionale di assistenza e di patronato per l'artigianato - è una articolazione organizzativa autonoma, costituita all'interno della Confartigianato, che si propone di assistere gli artigiani e tutti i lavoratori secondo il proprio statuto autonomo, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3) Il CAAF - Centro autorizzato di assistenza fiscale Confartigianato Pensionati e Dipendenti S.r.l. eroga servizi ai cittadini nel contesto dei servizi alla persona forniti dal Sistema Confartigianato-Imprese ed opera attraverso Sportelli territoriali gestiti da società di servizi in possesso dei re-

quisiti previsti dalla legge.
4) Nell'ambito delle attività con finalità sociale, la Confartigianato-Imprese Chieti opera anche attraverso l'A.N.Co.S. - Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive, che ad essa aderisce.

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 16 - Organi dell'Associazione, durata e rieleggibilità

1) Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci Ordinaria e Straordinaria;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Comitato di Presidenza, ove nominato;
e) il Segretario o Direttore Generale;
f) il Presidente Territoriale e Vice Presidente Territoriale;
g) il Revisore Unico o Collegio Sindacale;
h) il Collegio dei Probiviri.

ART. 17 - L'Assemblea Ordinaria dei Soci

1) L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli iscritti purché siano in regola con il pagamento dei contributi associativi, delle quote integrative e quant'altro stabilito dal Consiglio Direttivo.
2) Ogni associato può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro associato.
3) Ogni associato ha diritto ad un voto e non può esercitare il voto per più di cinque deleghe. La firma del delegante dovrà essere autenticata dal Direttore Generale della Confartigianato o suo delegato.
4) L'Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 giugno di ogni anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario od allorché ne facciano richiesta scritta allo stesso, almeno un terzo degli associati.
5) L'Assemblea è convocata dal Presidente con le modalità previste al successivo articolo 27.
6) L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione da indirsi almeno un giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati aventi diritto al voto.
7) L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente e, in caso di sua mancanza o di impedimento, dal Vice-Presidente Vicario o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.
8) Funge da segretario verbalizzante dell'Assemblea ordinaria il Direttore Generale o altra persona delegata dall'Assemblea.
9) Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti espressi, non tenendosi quindi conto delle eventuali

astensioni. Le operazioni di voto avvengono secondo quanto previsto all'Art. 27, co. 5.
10) In caso di scrutinio segreto, prima di procedere a votazione l'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, due scrutatori tra i propri componenti.
L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
- discutere e approvare i bilanci consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio Direttivo e le relative relazioni;
- esaminare i problemi dell'artigianato e delle piccole e medie imprese per stabilire le direttive da tenere presenti nello svolgimento delle attività dell'Associazione;
- eleggere il Presidente, i due Vice-Presidenti (di cui uno Vicario);
- eleggere o revocare, su proposta del Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, e deliberare i rimborsi e le eventuali indennità per gli incarichi associativi;
- eleggere il Revisore Unico o il Collegio Sindacale e definirne i compensi;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- discutere ed approvare eventuali relazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - L'Assemblea Straordinaria dei Soci

1) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo nelle medesime forme previste per l'Assemblea Ordinaria. Essa è presieduta dal Presidente della Confartigianato. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte:
a) dal Direttore Generale o da persona nominata dall'Assemblea, se le deliberazioni da adottare non implicano modifiche statutarie;
b) da un Notaio se le deliberazioni da adottare implicano modifiche statutarie.
2) L'Assemblea è valida quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da fissare almeno un giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Le votazioni avvengono con gli stessi metodi previsti per l'Assemblea Ordinaria.
3) Le deliberazioni vengono assunte con una maggioranza di almeno tre quarti dei presenti o rappresentanti, fatta eccezione per quanto concerne lo scioglimento della Confartigianato per il quale vige quanto stabilito dall'art. 33 del presente Statuto.
4) L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare le modifiche da apportare al presente Statuto;
b) deliberare lo scioglimento della Confartigianato nonché le modifiche ed i tempi della sua liquidazione;
c) deliberare su quanto altro non attribuito alla assemblea ordinaria.

ART. 19 - Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo della Confartigianato.
2) È eletto dall'Assemblea Ordinaria ed è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) consiglieri. Fanno altresì parte di diritto del Consiglio Direttivo, a titolo consultivo e senza concorrere al computo del quorum: i Presidenti dei movimenti Donne Impresa e Giovani Imprenditori, il Presidente dell'A.N.A.P. provinciale, il Direttore Generale e il Revisore Unico o il Collegio Sindacale.
3) Dovrà essere garantita, per quanto possibile, la presenza alle adunanze del Consiglio Direttivo, con funzioni consultive, dei Presidenti di Categoria.
4) La parentela o affinità di primo o di secondo grado, il rapporto di coniugio, nonché la convivenza "more uxorio" con un dipendente della Confartigianato o delle società controllate, è causa di ineleggibilità o decadenza dal Consiglio Direttivo e da qualsiasi incarico dirigenziale.
5) I componenti del Consiglio Direttivo devono avvalersi, per quelli non gestiti in proprio, di almeno uno dei servizi erogati da Confartigianato o dalle società controllate, di natura continuativa e non "una tantum". La mancanza di tale requisito è causa di ineleggibilità e decadenza dal Consiglio Direttivo.
6) Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) redigere i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
b) deliberare su tutte le questioni che vengono sottoposte con l'esclusione di quelle di competenza dell'Assemblea e comunque curare in generale il conseguimento dei fini statutari;
c) nominare o revocare il Direttore Generale dell'Associazione, su proposta del Presidente, e determinare il suo trattamento economico;
d) assumere e licenziare il personale dipendente, su proposta del Direttore Generale;
e) deliberare la data di convocazione delle Assemblee e l'ordine del giorno della seduta;
f) fissare i contributi che gli associati sono tenuti a versare alla Confartigianato;
g) prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dell'artigianato, del commercio e della piccola e media impresa e la tutela delle categorie;
h) provvedere all'impostazione di quei servizi e di quelle iniziative che siano ritenute utili per il migliore conseguimento dei fini statutari ed alla stipula di eventuali convenzioni connesse ai servizi stessi;
i) provvedere alla straordinaria amministrazione, restando l'ordinaria amministrazione nella competenza del Presidente, in accordo con il Comitato di Presidenza, ove costituito;
j) nominare e/o sostituire i rappresentanti della Confartigianato presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni

ed Organizzazioni in genere;
k) nominare o revocare i Presidenti Territoriali e i Vice Presidenti Territoriali;
l) deliberare sulle domande di non ammissione degli Associati alla Confartigianato e/o assumere provvedimenti disciplinari nei confronti di quegli associati che siano venuti meno ai doveri fissati dal presente Statuto e/o dal regolamento interno o che abbiano commesso atti pregiudizievoli o contrari al buon nome della categoria e/o della Confartigianato;
m) deliberare l'apertura o la soppressione di uffici zonali o recapiti nel territorio di competenza;
n) approvare e/o modificare i regolamenti interni dell'Associazione e recepire i regolamenti di Sistema eventualmente integrandoli, se necessario;
o) deliberare l'acquisto, l'alienazione (anche sotto condizione sospensiva e risolutiva, con patto di riscatto o di riservato dominio) e la permuta di beni immobili e beni mobili registrati, crediti, diritti, titoli azionari ed obbligazioni, valori di Enti e Società;
p) deliberare l'eventuale istituzione dell'"Assemblea dei Presidenti delle Categorie" definendone le attribuzioni con apposita appendice ad integrazione del Regolamento nazionale;
q) ratificare eventuali decisioni adottate con procedura di urgenza dal Presidente.
7) Qualora si rendesse vacante, per dimissioni, decadenza o altro, un posto nel Consiglio, si potrà procedere secondo il principio di cooptazione, su proposta del Presidente. Fatto salvo quanto previsto all'art. 26 del presente statuto, il membro cooptato rimarrà in carica fino alla prima assemblea utile che ne ratificherà la nomina, salvo diversa deliberazione.
8) I consiglieri devono astenersi dal voto per le deliberazioni riguardanti essi personalmente o parenti e/o affini fino al terzo grado.
9) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta un terzo dei membri del Consiglio stesso.
10) La convocazione deve essere fatta mediante avviso da inviarsi, con qualsiasi strumento anche informatico o telematico, almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
11) La riunione può svolgersi sia in presenza che in videoconferenza. Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni.
12) Per urgenti e inderogabili motivi, la convocazione potrà essere fatta telefonicamente e /o con qualsiasi strumento anche informatico o telematico, anche un giorno prima della data fissata per la riunione.
13) La riunione è presieduta dal Presidente di Confartigiana-

to o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o dall'altro Vice-Presidente in caso di simultaneo impedimento.
14) Il Consiglio Direttivo, sia in seduta ordinaria che in quella straordinaria, è validamente costituito, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta dei componenti a titolo deliberativo; in seconda convocazione, ad almeno mezz'ora di distanza dalla prima, il Consiglio Direttivo può deliberare con qualsiasi numero di presenti.
15) Il Consiglio Direttivo, validamente costituito, delibera a maggioranza dei votanti. Delle deliberazioni viene redatto sintetico verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.
16) Sono dichiarati decaduti i componenti del Consiglio Direttivo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

ART. 20 - Rinnovo del Consiglio Direttivo

1) All'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio Direttivo stesso, con le seguenti modalità:
a) Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere.
b) Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate.
c) Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.
d) La presentazione di una lista da parte del Consiglio Direttivo uscente dovrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2) Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.
3) Ciascun Socio può votare una sola lista.
4) All'elezione del Consiglio Direttivo si procede dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci e saranno nominati, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti i membri del Consiglio Direttivo.
5) Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.
6) Le cariche di Presidente, del Vice Presidente Vicario e del Vice Presidente del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo, secondo e terzo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.

7) Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio Direttivo coloro che versino nelle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla legge, dallo statuto e dal codice etico.

ART. 21 - Il Presidente

1) Il Presidente di Confartigianato ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nonché la rappresentanza presso enti, istituzioni ed organizzazioni provinciali, regionali, nazionali ed internazionali.
2) Rappresenta l'Associazione in giudizio e firma gli atti legali nonché i contratti di acquisto, alienazione, locazione di beni immobili, attrezzature, macchinari, mutui con garanzia ipotecaria, con l'espletamento di tutte le inerenti e conseguenti formalità, sottoscrive l'accettazione di donazioni e, più in generale, dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo. Inoltre vigila sulla vita associativa e, tramite il Direttore Generale, sugli affari dell'Associazione.
3) Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo con obbligo di portare a ratifica le decisioni assunte alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo
4) In caso di suo impedimento le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario, o dal Vicepresidente più anziano in caso di simultaneo impedimento. Il Presidente può delegare ai Vice-Presidenti, ai membri del Consiglio Direttivo e/o al Direttore Generale alcune sue specifiche attribuzioni.
5) Nel caso di dimissioni o cessazione anticipata del Presidente per qualsiasi motivo, il mandato sarà comunque computato per l'intero quadriennio ove la durata del mandato sia stata superiore a 12 mesi e la Presidenza sarà assunta dal Vicepresidente Vicario fino alla naturale scadenza del mandato dei 4 anni. Nel caso in cui il Vicepresidente assuma la carica di Presidente per più di 12 mesi, sarà conteggiato come un mandato di Presidenza. Nel caso in cui il recesso porti ad elezioni anticipate sarà ricostituito anche il Consiglio direttivo.
6) Il Presidente eletto decade dalle cariche eventualmente ricoperte negli organi periferici dell'Associazione.

Art. 22 - I Vicepresidenti

7) I Vicepresidenti dell'Associazione e coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza del Presidente la rappresentanza dell'Associazione è affidata al Vicepresidente Vicario.
8) Il Vicepresidente Vicario esercita le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento o di sue dimissioni o decesso e fino all'elezione del nuovo Presidente, da effettuarsi entro tre mesi.

Art. 23 - Il Comitato di Presidenza

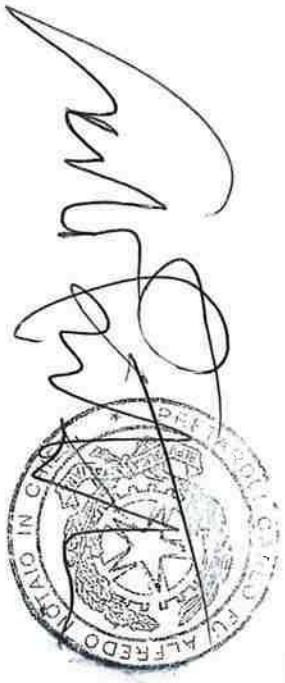

1) Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, può essere coadiuvato dal Comitato di Presidenza, che è composto da 3 (tre) componenti: Il Presidente e i due Vice Presidenti o da altri due componenti, scelti dal Presidente, nell'ambito del Consiglio direttivo.
2) Il Comitato di Presidenza ha compiti consultivi e propositivi. Partecipa, altresì, alla riunione del Comitato di Presidenza il Direttore Generale, con funzioni consultive.
3) Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Esse vengono fatte constatare con apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.

Art. 24 - Il Segretario o Direttore Generale

1. Il Segretario dell'Associazione, definito anche Direttore Generale, svolge la funzione di raccordo tra le indicazioni degli Organi e l'azione della struttura tecnica dell'Associazione e guida il processo di attuazione dell'indirizzo strategico. Propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al pratico conseguimento degli scopi statutari.
2. Attua le deliberazioni degli Organi rispondendone direttamente al Presidente ed agli stessi. Partecipa con parere consultivo alle riunioni degli Organi.
3. Il Segretario è il vertice delle strutture dell'Associazione con tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica ed alle responsabilità che ne conseguono. Sovrintende al personale dell'Associazione e delle strutture collegate. È il Segretario delle riunioni degli Organi, redigendone i verbali; cura la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione; compila il bilancio consuntivo e, di concerto con il Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo per l'anno successivo.
4. Nello svolgimento delle sue funzioni e nell'intento di assicurare la realizzazione dell'indirizzo strategico della Confartigianato, si può avvalere della consultazione di un Comitato di Direzione, costituito dai dipendenti e/o collaboratori della Confartigianato e/o di strutture di emanazione della stessa.
5. Nello svolgimento delle sue funzioni e nell'assecondare lo svolgimento delle funzioni della direzione della Confartigianato, sentito il Presidente, può altresì avvalersi di un Vice Segretario, definito anche Vice Direttore.
6. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.
7. Deve avere un rapporto di lavoro stabile con l'Associazione o strutture collegate, possedere e mantenere i requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento della Confartigianato-Imprese ed essere iscritto nell'Elenco dei Segretari del Sistema confederale.

ART. 25 - Presidente Territoriale e Vice Presidente Territoriale

1) Al fine di garantire la più ampia capillarità e diffusione dell'azione associativa su tutto il territorio, il Consiglio

Direttivo elegge un Presidente Territoriale ed un Vice Presidente Territoriale in ogni Comune del territorio oppure, con decisione del Consiglio Direttivo, in rappresentanza di più Comuni in forma aggregata.
2) Il Presidente Territoriale esercita le seguenti funzioni:
a) rappresenta la Confartigianato nei rapporti col sistema istituzionale, economico, sociale e culturale del territorio;
b) si adopera per la risoluzione di tutte le questioni inerenti le tematiche aziendali delle imprese associate e lo sviluppo dell'artigianato locale, in stretto contatto con i funzionari della sede centrale;
c) segnala le necessità e le istanze degli associati agli Organi centrali;
d) si attiva affinché tutte le delibere e gli orientamenti di carattere politico-sindacale ed economico assunti dagli Organi centrali siano portati a conoscenza delle imprese associate locali;
e) qualsiasi iniziativa da sviluppare sul territorio di riferimento, deve essere preventivamente condivisa con il Consiglio Direttivo.
3) La funzione amministrativa compete a livello centrale e, pertanto, non può essere esercitata a livello comunale.
4) In caso il Presidente Territoriale o il suo Vice assumano obbligazioni contrastanti con le determinazioni e le indicazioni degli Organi di Confartigianato-Imprese Chieti, saranno chiamati direttamente a risponderne. Nei casi più gravi, i responsabili potranno anche essere espulsi dall'Associazione e dovranno comunque tenere indenne Confartigianato-Imprese Chieti ed il suo legale rappresentante, oltre che risarcire eventuali danni.

Art. 26 - Norme comuni sulle cariche associative

1. Per l'elezione alle cariche associative è necessario:
a) essere imprenditore in attività ed appartenere ad una delle categorie di cui all'art.1;
b) essere associato ed in regola con il versamento dei contributi associativi;
2. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma precedente comporta la decadenza immediata dalla carica e l'avvio delle procedure per la sostituzione;
3. Gli eletti alle cariche sociali hanno mandati della durata massima di quattro anni e sono rieleggibili, ad eccezione del Presidente e dei Vicepresidenti, che sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente. Tale limite può essere superato sulla base di una riconosciuta situazione di straordinarietà per un solo ulteriore mandato consecutivo con elezione a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto;
4. Nel caso di sostituzione di componenti degli organi nel corso del loro mandato, il nuovo mandato non viene computato quando abbia una durata inferiore alla metà del tempo previsto per un mandato intero. Sono dichiarati decaduti i compo-

nenti degli Organi che non partecipano alle riunioni dei medesimi per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
5. Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario dell'Associazione sono incompatibili con incarichi di rappresentanza in partiti o movimenti politici e in Organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità di nonché con le seguenti cariche istituzionali:
a) Parlamentare, Ministro, Viceministro, Sottosegretario;
b) Presidente, Assessore, Consigliere Regionale;
c) Presidente, Consigliere, Assessore Provinciale;
d) Sindaco, Consigliere comunale e Assessore, in Comuni capoluoghi di provincia o città metropolitana, o in Comuni con più di 50.000 abitanti.
6. Eventuali deroghe dovranno essere richieste alla Giunta Esecutiva Nazionale di Confartigianato-Imprese e dalla stessa deliberate.

Art. 27 - Esercizio dei diritti e modalità di svolgimento delle riunioni degli Organi.

1. L'esercizio dei diritti associativi, spettanti agli associati in regola con il pagamento delle quote, comprende il diritto di elettorato attivo e passivo negli Organi associativi.
2. Le cariche elettive, ad eccezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, possono essere ricoperte solo da titolari, familiari collaboratori o soci delle imprese associate.
3. Al rinnovo delle cariche si procede ogni quattro anni, mediante apposita convocazione, sulla base delle modalità specificate nello Statuto Associativo, nel Regolamento dell'Associazione e tenendo conto delle prescrizioni del Regolamento confederale (art. 14).
4. Ciascuna riunione è convocata e presieduta dal componente uscente più alto in carica o, in sua mancanza, dal suo Vice o, se non è previsto il Vice, dal più anziano di età.
5. Le operazioni di voto avvengono di norma a votazione palese per alzata di mano a meno che l'Assemblea, all'unanimità, non decida di procedere a scrutinio segreto. In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. Solo in sede elettiva, l'espressione di voto è segreta, salvo diversa determinazione assunta all'unanimità.
6. Ogni convocazione, a meno che non sia espressamente e diversamente regolata nello Statuto, deve avvenire mediante comunicazione con qualsiasi strumento anche informatico o telematico e con un preavviso di almeno otto giorni prima della riunione. Per le adunanze del Consiglio Direttivo e dei Consigli di categoria, solo in caso di urgenza, la comunicazione potrà essere inviata con qualsiasi modalità ritenuta la più idonea e con un preavviso minimo di 1 (uno) giorno. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

7. Le riunioni possono svolgersi anche da remoto mediante videoconferenza.
8. Nelle riunioni deve essere presente il Direttore Generale dell'Associazione o un suo delegato che dovrà predisporre il relativo verbale, nonché tutti gli atti necessari e consequenziali.

Art.28 - Il Revisore Unico o Collegio Sindacale

1. Il controllo legale e contabile dell'Associazione viene affidato ad un Revisore Unico o al Collegio Sindacale, a scelta dell'Assemblea Ordinaria dei soci.
2. Il Collegio sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Revisore Unico o i membri del Collegio Sindacale, ove nominato, dovrà/dovranno essere tutti iscritti all'apposito Registro dei revisori legali.
3. Il Revisore Unico o il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e controlla le spese in relazione al bilancio preventivo. Esamina i bilanci preventivi e consuntivi e compila le apposite relazioni.
4. I Revisori possono essere invitati con voto consultivo alle sedute del Consiglio Direttivo quando vengono trattate questioni finanziarie.
5. È eletto dall'Assemblea, che ne determina il compenso, e dura in carica quattro anni rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 29 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, esterni al Sistema Confartigianato-Imprese e in possesso di sufficienti cognizioni giuridiche.
2. Il Collegio è eletto dall'Assemblea, che ne designa anche il Presidente. Nel caso di cessazione dalla carica di un membro effettivo, subentra il supplente più anziano. Se viene a cessare il Presidente, si procede alla nuova elezione dello stesso nella prima Assemblea utile. Nel frattempo, il Collegio elegge nel proprio seno un Presidente per il tempo necessario.
3. I membri del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti alla stessa carica consecutivamente per una sola volta. Non hanno diritto ad alcun compenso.
4. Il Collegio delibera a maggioranza di voti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente.
5. Gli associati sono obbligati a rivolgersi al Collegio per l'esperimento di un tentativo di conciliazione di tutte le controversie che riguardano l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o contenute nelle deliberazioni degli organi associativi, nonché ogni altra controversia, di natura anche economica, che possa insorgere tra l'Associazione e gli associati. Il Collegio si pronuncia altresì in merito al provvedimento di censura e di espulsione degli associati.
6. Una volta investito della controversia, direttamente o at-

traverso il Presidente dell'Associazione, il Collegio procede alla convocazione delle parti interessate e, raccolte le necessarie informazioni e, all'occorrenza, i pareri dei competenti organi associativi, con l'ausilio degli uffici dell'Associazione procede ad un tentativo di conciliazione della controversia.

7. Nello svolgimento della sua attività può assegnare alle parti dei termini per la produzione di documentazione o il deposito di scritti difensivi.

8. Dell'esito del tentativo di conciliazione viene dato atto mediante la formazione di un verbale che viene inviato alle parti, le quali sono tenute a devolvere la decisione della controversia ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, dei quali uno nominato da una parte, uno nominato dall'altra ed il terzo di comune accordo ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Chieti. Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto, con deposito di lodo idoneo ad assumere esecutività.

Art. 30 - Indennità cariche associative e rimborso spese.

1. Per i membri del Consiglio Direttivo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione, può essere previsto un gettone di presenza, il cui importo è deliberato dall'Assemblea, in relazione delle possibilità di bilancio.

2. Le altre cariche sociali, sono gratuite, ad eccezione di un rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione, opportunamente documentato.

TITOLO V
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE RENDICONTO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

Art. 31 - Patrimonio

3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili comunque pervenuti all'Associazione;

b) disponibilità finanziarie degli esercizi annuali.

1. È fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che per obblighi di legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio deve essere devoluto ad altro Ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662.

2. I bilanci consuntivi dovranno essere approvati di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. I bilanci preventivi dovranno essere approvati di norma entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 32 - Entrate

1. Le entrate sono costituite da:

a) tassa d'iscrizione e/o contributi annuali dei soci, secon-

do quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
b) entrate costituite da servizi e consulenze svolte;
c) contributi eventuali e oblazioni volontarie degli associati;
d) interessi attivi, rendite patrimoniali e ricavi per vendita di elementi patrimoniali;
e) donazioni, beni mobili e immobili e valori comunque venuti in possesso dell'Associazione;
f) somme accantonate a qualsiasi scopo;
g) somme incassate per diritti di qualsiasi natura, ritenute, vendita di pubblicazioni, etc.;
2. Gli immobili di proprietà dell'Associazione possono essere alienati solo a condizione che le somme incassate vengano utilizzate esclusivamente per le esigenze operative della stessa, con priorità per interventi di sviluppo e potenziamento dell'attività associativa sul territorio.

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE - MODIFICHE ALLO STATUTO -

Art. 33 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina un liquidatore e stabilisce la destinazione del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.

Art. 34 - Norme transitorie: adeguamento alle norme nazionali su allineamento mandati

1. In attuazione di quanto disposto dal Regolamento della Confartigianato-Imprese all'articolo 14 comma 9.(allineamento entro il 2028 dei rinnovi delle cariche delle Associazioni territoriali) viene comunque fissata la prossima scadenza per tutti i mandati al 30 settembre 2028.
2. Entro il 2028 le cariche dovranno quindi essere tutte rinnovate, riprendendo il ciclo dei mandati secondo le norme ordinarie di cui al presente Statuto. Qualora con lo spirare del mandato in corso si sia raggiunto il limite di 8 anni consecutivi, sarà precluso ogni ulteriore mandato consecutivo, salvo quanto previsto all'articolo 26.
3. In attuazione di quanto disposto dal Regolamento della Confartigianato-Imprese all'articolo 14 comma 4., in caso di variazioni statutarie è fatto obbligo per l'Associazione, comunicare preventivamente alla Confederazione le modifiche da apportare, che potranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria se la Giunta nazionale non ne abbia rilevato l'incompatibilità con la normativa confederale entro 60 giorni, trascorsi i quali il parere si intende positivo.

Art. 35 - Norme finali - rinvio normativo

1. Il presente Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano

le norme del Codice civile e delle vigenti leggi in materia, nonché dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Etico della Confederazione nazionale Confartigianato-Imprese.